



COMUNE DI MEOLO
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 16.4.2011

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Finalità.
- Art. 2: Ambito di applicazione.
- Art. 3: Vigilanza.
- Art. 4: Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli.
- Art. 5: Ostensibilità e validità dei titoli.
- Art. 6: Spazi ed aree pubbliche.

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

- Art. 7: Disposizioni generali.
- Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico
- Art. 9: Sovraffollamento ad uso abitativo.
- Art. 10: Occupazione di altri locali.
- Art. 11: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.
- Art. 12: Manutenzione degli edifici e delle aree.
- Art. 13: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci.
- Art. 14: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.
- Art. 15: Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti concimazione di terreni.
- Art. 16: Divieto di getto di opuscoli o foglietti.
- Art. 17: Sgombero neve e ghiaccio.
- Art. 18: Rami e siepi.
- Art. 19: Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano).
- Art. 20: Terreni confinanti col suolo pubblico – fondi incolti.
- Art. 21: Pulizia fossati.
- Art. 22: Esercizio di giochi di abilità.
- Art. 23: Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni.
- Art. 24: Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.
- Art. 25: Trasporto di materiali di facile dispersione.
- Art. 26: Divieto di campeggio libero.
- Art. 27: Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici.

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 28: Disposizioni di carattere generale.
- Art. 29: Segnalazioni sonore – sirene.
- Art. 30: Sorgenti sonore - abitazioni private.
- Art. 31: Apparecchi di riproduzione sonora - Esercizi pubblici e circoli privati.
- Art. 32: Trattenimenti musicali e simili –esercizi pubblici e circoli privati.
- Art. 33: Attività rumorose.
- Art. 34: Dispositivi sonori di allarme.

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

- Art. 35: Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere.
- Art. 36: Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse.
- Art. 37: Apertura di botole e chiusini.
- Art. 38: Protezioni in caso di lavori.

- Art. 39 Pitture e verniciature fresche.
- Art. 40: Accensioni di fuochi.
- Art. 41: Trattamenti antiparassitari.
- Art. 42: Depositi esterni.
- Art. 43: Mestieri girovaghi.
- Art. 44: Trasporto di oggetti.
- Art. 45: Rovinio di parti od accessori di fabbricati.
- Art. 46: Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento.
- Art. 47: Luminarie e cavi elettrici.
- Art. 48: Uso e manomissione di segnali.
- Art. 49: Uso delle risorse idriche.
- Art. 50: Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.
- Art. 51: Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni.
- Art. 52: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

TITOLO 5: ANIMALI

- Art. 53: Maltrattamento e abbandono.
- Art. 54: Accudimento e condizioni igienico - sanitarie.
- Art. 55: Caratteristiche degli spazi e condizioni di detenzione dei cani.
- Art. 56: Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto.
- Art. 57: Anagrafe canina.
- Art. 58 Censimento locale dei cani pericolosi.
- Art. 59: Cattura dei cani e di altri animali.
- Art. 60: Aree accessibili ai cani.
- Art. 61: Guinzaglio e museruola.
- Art. 62: Disturbo della quiete pubblica.
- Art. 63: Paletta e sacchetto.
- Art. 64: Tutela delle colonie feline.
- Art. 65: Altri divieti.
- Art. 66: Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- Art. 67: Avvelenamenti e trappole.
- Art. 68: Esposizione e commercializzazione di animali.
- Art. 69: Detenzione di equini.
- Art. 70: Voliere.
- Art. 71: Custodia pesci.
- Art. 72: Colombi e cigni.

TITOLO 6: VARIE

- Art. 73: Erboristerie.
- Art. 74: Phone Center.
- Art. 75: Targhetta dell'amministratore di condominio.
- Art. 76: Ingresso abusivo in strutture comunali.
- Art. 77: Contrassegni del Comune.

TITOLO 7: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 78: Sanzioni amministrative.
- Art. 79 Rideterminazione e aggiornamento degli importi delle sanzioni.
- Art. 80: Abrogazioni di norme.
- Art. 81: Entrata in vigore.
- Art. 82: Norma finale.

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Meolo i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

3. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Responsabili del Settori competenti, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

Art. 3 (Vigilanza)

1. Le violazioni del Regolamento sono accertate di norma dalla Polizia Locale, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai componenti degli Uffici comunali.

2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

4. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 4 (Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli)

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Ufficio competente, con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti che in relazione all'attività che si intende esercitare siano ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento.

2. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

3. I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalla attività assentita, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla autorizzazione o concessione rilasciata;

- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f) con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie
4. Oltre alle norme regolamentari ed alle prescrizioni riportate sul titolo autorizzatorio i titolari debbono osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui al precedente art. 3.
5. L'ufficio competente potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:
- a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;
 - b) a collaudi statici od a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista abilitato o, qualora il Responsabile del Settore competente lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

Art. 5 **(Ostensibilità e validità dei titoli)**

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.
2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
3. Fatte salve le disposizioni di ulteriori regolamenti adottati da questa Amministrazione, i titoli non possono avere validità superiore ad un anno, alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare. Qualora il Responsabile dell'Ufficio competente lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.
4. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990.
5. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate con provvedimento scritto e motivato, senza diritto a richiedere al Comune indennità e compensi di sorta in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono state subordinate e per motivi di interesse generale.

Art. 6 **(Spazi ed aree pubbliche)**

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o aperto al pubblico sono disciplinate dallo specifico Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

Art. 7

(Disposizioni generali)

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

3. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 8

(Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico)

1. Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli, eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- c) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
- d) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto. Nei casi urgenti per motivi di ordine pubblico, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione delle deturpazioni;
- e) conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
- f) sdraiarsi sui monumenti e sui gradini degli edifici pubblici e di culto, sedersi sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti, arrampicarsi sui pali, sulle inferiate, sugli edifici e sui monumenti;
- g) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone od agli animali o comunque deteriorare immobili o cose, sparare mortaretti o simili di tipo non concesso dalla autorità di P.S. o in occasioni tali da provocare disturbo alla quiete pubblica, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
- h) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- i) immergersi nelle fontane e vasche pubbliche e gettarvi schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- j) Sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro o recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- k) sdraiarsi o salire con i piedi nelle panchine;
- l) vendere oggetti chiedere l'elemosina e/o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli o altre attività sulla carreggiata stradale, in prossimità e corrispondenza degli incroci, e nelle aree di parcheggio salva autorizzazione da parte del comune;
- m) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- n) chiedere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori;
- o) collocare, affiggere od appendere alcunché sui beni pubblici e privati, ove non sia autorizzato;
- p) chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Riconosciute, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate.
- q) la balneazione ed il nuoto negli spazi acquei pubblici prospicienti le aree pubbliche, salvo quanto previsto in materia dalle norme igienico – sanitarie;

- r) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- s) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich, manifesti o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, salvi i casi di autorizzazione temporanea all'esposizione;
- t) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica, qualsiasi oggetto mobile non adeguatamente assicurato in modo da evitarne la caduta, innaffiare o irrorare fiori o piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato senza far in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 9
(Sovraffollamento ad uso abitativo)

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D.M. 5.7.1975, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.
3. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.
4. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, il Responsabile del Settore competente può disporre il sequestro cautelare dell'immobile ai sensi dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.
5. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 10
(Occupazione di altri locali)

1. È vietato l'utilizzo, al fini di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garage, ecc. e dei locali aventi altra destinazione) uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc. o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Detti locali, non possono, neanche temporaneamente od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.
2. L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone che vi alloggiano e quanto a tal fine destinato.
3. In caso di ulteriore accertato uso ai fini abitativi dei locali di cui al comma 1, il Responsabile del Settore competente può disporre il sequestro cautelare dell'immobile ai sensi dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.
4. Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 11
(Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici)

1. Nel caso in cui occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio, gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, attività artigianali, laboratori e simili, i venditori ambulanti e a quanti altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio sono tenuti a mantenere puliti il tratto di marciapiede antistante al loro esercizio e le aree circostanti i loro locali od impianti per il raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.
2. La pulizia di cui al comma precedente deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti ed il materiale deve essere debitamente raccolto.
3. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 12
(Manutenzione degli edifici e delle aree)

1. I proprietari, gli amministratori od i locatari di edifici prospicienti le piazze o le vie pubbliche o di uso pubblico, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:

- a) mantenere le facciate in buone condizioni di conservazione, effettuando, quando necessario lavori di manutenzione e di coloritura, seguendo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari interventi;
- b) effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all'uso pubblico od utilizzati di fatto dalla collettività, fatto salvo diversa convenzione con l'Amministrazione Pubblica.
- c) tenere in buono stato di conservazione, provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte, dei serramenti, infissi e serrande, delle tende esterne, dei numeri civici, delle insegne, delle targhe, delle vetrate, degli androni, delle scale, delle inferriate e recinzioni ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- d) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- e) provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- f) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura ove esistente, secondo le disposizioni del Regolamento di Fognatura.
- g) provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

2. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

3. I portici, i cortili, i cornicioni, le terrazze, i davanzali, le tettoie dei magazzini ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 13
(Scarico residui di costruzioni e riparazioni, rifiuti da potatura o sfalci, pulizia luoghi di carico/scarico merci)

1. Salvo autorizzazione è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico di qualunque materiale, come residui di costruzioni, ruderi, calcinacci, materiali inerti o di sterramento, e materiali metallici, risultanze da potatura o sfalci erbosi.

2. Salvo autorizzazione è altresì vietato lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, anche su aree private esposte al pubblico che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato; in caso di necessità potranno essere accumulati temporaneamente ed alla fine dei lavori giornalieri dovranno essere asportati.

3. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, deve lasciare sgombro e pulito il suolo pubblico.

Art. 14
(Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri)

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. Il Sindaco o il Responsabile del Settore competente con propria ordinanza potrà stabilire gli orari in cui effettuare le predette operazioni.

Art. 15

(Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti concimazione di terreni)

1. Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali oltre ad essere munite di autorizzazione del Sindaco e delle altre Autorità competenti indicate dalle leggi speciali, debbono in ogni caso adottare le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento.

2. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.

Art. 16

(Divieto di getto di opuscoli o foglietti)

1. È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dell'Autorità Amministrativa, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

2. È vietato apporre adesivi pubblicitari o simili sulla segnaletica stradale, pali della illuminazione pubblica e, comunque, su manufatti di proprietà e/o di utilità pubblica.

Art. 17

(Sgombero neve e ghiaccio)

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolo le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

4. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Polizia Locale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

5. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

6. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

7. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 18

(Rami e siepi)

1. I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine e le recinzioni private ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285. Inoltre, le siepi e gli alberi dei privati non dovranno in nessun caso arrecare danno o

limitare l'efficacia degli impianti della Pubblica Illuminazione, segnaletica e qualsiasi altro impianto o struttura di Pubblico interesse.

2. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale o il ciglio dei canali.

3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

4. Al fine di prevenire allagamenti con l'otturazione delle caditoie pubbliche per la raccolta acque piovane, i rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 19

(Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea “bruco americano”)

1. E' obbligatoria in tutto il territorio comunale la lotta contro la processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano). I proprietari, possessori o detentori di vegetazione arborea risultante infestata dai parassiti sopra indicati devono comunicare tempestivamente, al Servizio Ambiente del Comune che darà loro tutte le informazioni utili per eliminare l'inconveniente.

Articolo 20

(Terreni confinanti col suolo pubblico – fondi incolti)

1. Il Comune ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni confinanti col suolo pubblico, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o sia necessario nel pubblico interesse.

2. E' vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

3. I fondi incolti, compresi i lotti edificabili, ma non ancora edificati, e le aree verdi private, devono essere regolarmente falciati qualora le essenze arboree superino i 30 cm., per motivi di igiene e decoro.

Art. 21

(Pulizia fossati)

1. Ferme restando le particolari disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle acque, i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 31 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3. I proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti, inoltre, alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il deflusso delle acque. Parimenti obbligati ai predetti adempimenti sono gli enti pubblici interessati (acquedotti, consorzi, comuni, province, regioni ecc.) per quanto attiene argini, strade arginali e fossati di proprietà degli enti stessi.

Art. 22

(Esercizio di giochi di abilità)

1. E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, al fine di lucro, se non autorizzati.

2. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Art. 23

(Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni)

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio dalle finestre e dai terrazzi prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti, panni, stuoie, stracci, materassi ed oggetti similari, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2. E' vietato lavare, distendere od appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

3. E' vietato, inoltre, a tale fine:

- a) tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
- b) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Art. 24

(Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico)

1. Senza autorizzazione è vietato sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico esercizio di attività artigianali.

2. La riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 25

(Trasporto di materiali di facile dispersione)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo, nell'aria o nell'acqua.

Art. 26

(Divieto di campeggio libero)

1. Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private, lungo gli argini dei fiumi e canali, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo di caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e veicoli in genere, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva, salvo rilascio di autorizzazione, tranne per i camper parcheggiati in luoghi consentiti, senza l'utilizzo di spazi esterni per posizionare verandine, tavoli o qualsiasi oggetto esterno.

2. Tale divieto non si applica per i carri abitazione al seguito e servizio di spettacoli viaggianti, autorizzati dal Comune, limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.

3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo i veicoli e le attrezzature di cui sopra saranno rimosse e depositate in idoneo luogo.

Art. 27

(Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici)

1. Nei viali, nei parchi, nelle aree boschive, nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:

- a) l'uso delle attrezzature dei parchi-gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
- b) la circolazione e la sosta dei veicoli, ad eccezione dei velocipedi se non diversamente segnalato;
- c) l'accesso dei cani, cavalli o altri animali, ove il divieto sia segnalato. Nelle aree attrezzate per il giuoco dei bambini l'accesso è sempre vietato.
- d) entrare nelle aiuole e negli spazi erbosi, laddove il divieto sia segnalato, nonché cogliere i fiori, manomettere piante o siepi o comunque danneggiarle;

- e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
- f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- g) è vietato il libero campeggio in luogo pubblico secondo la normativa vigente;
- h) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.

2. È consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28

(Disposizioni di carattere generale)

1. In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi giuoco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.

Art. 29

(Segnalazioni sonore – sirene)

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.

Art. 30

(Sorgenti sonore - abitazioni private)

1. Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, nonché elettrodomestici) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22.00 e fino alle ore 8.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 15,30, nel periodo 1° aprile-30 settembre e dalle 13.00 alle ore 15.00 negli altri mesi. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.
2. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.
3. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali negli orari di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che il locale non sia dotato di speciale insonorizzazione atta a garantire l'assenza in altre unità abitative di immissioni sonore apprezzabili da attestarsi con certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95.

Art. 31

(Apparecchi di riproduzione sonora - Esercizi pubblici e circoli privati)

1. L'installazione ed il funzionamento di apparecchi radio, televisivi e di riproduzione sonora e visiva all'interno ed all'esterno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in pubblici esercizi e circoli privati non è soggetta al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, quando i trattenimenti predetti vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale e non siano svolti in locali appositamente allestiti od a ciò destinati in via esclusiva.
2. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano di classificazione acustica comunale, l'uso degli apparecchi radio o di riproduzione sonora deve cessare alle ore 23,00, salvo, in caso di apparecchi interni, che il locale non sia adeguatamente insonorizzato, da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 2 della legge 447/95, oppure qualora, per la particolare localizzazione dello stesso, la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi gli apparecchi potranno essere usati fino all'orario di chiusura dell'esercizio;
3. L'utilizzo di apparecchi televisivi è soggetto alle seguenti modalità:
 - a) gli apparecchi televisivi devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela.

- b) devono essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
- c) gli apparecchi televisivi non devono essere visibili dall'esterno del locale, devono essere tenuti a basso volume ed il loro uso è soggetto alle limitazioni di cui al comma 2;
- d) durante le trasmissioni non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi, con la disposizione in fila di sedie o panche, in una sala televisiva vera e propria;
- e) Non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori per la visione dei programmi sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- f) L'esercizio prolungato oltre le ore 23,00 delle succitate attività di trattenimento è soggetto a comunicazione da parte del titolare del pubblico esercizio, il quale dovrà produrre al Settore Attività Produttive del Comune la perizia giurata di un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95, comprovante l'insonorizzazione del locale.

Art. 32

(Trattenimenti musicali e simili – esercizi pubblici e circoli privati)

1. La realizzazione di piccoli trattenimenti musicali e simili, esclusi i trattenimenti danzanti, all'interno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuati senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento di costi nelle consumazioni non sono assoggettati alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. e trovano riscontro così come previsto dall'art. 31 della Legge Regionale 21.9.2007, n. 29.

2. Qualora i trattenimenti predetti non vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale di somministrazione e siano svolti in locali appositamente allestiti od a ciò destinati in via esclusiva inclusi i circoli privati, l'esercizio di detta attività è assoggettato alla licenza di agibilità e di inizio attività di cui agli artt. 80 e 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

3. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano di classificazione acustica comunale, l'esercizio di dette attività, dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Il volume sonoro deve essere contenuto in modo da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale da non essere da richiamo per il pubblico all'esterno dello stesso;
- b) L'attività di trattenimento deve cessare entro le ore 23,00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato (da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95) oppure qualora per la particolare localizzazione dello stesso la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi il trattenimento potrà essere protratto fino all'orario di chiusura dell'esercizio;
- c) Non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti suesposti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;

4. È vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell'esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela del trattenimento rispetto all'attività principale. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti entro 1 ora dalla chiusura dei medesimi ad asportare i residui di consumazione dal suolo pubblico nel raggio di 20 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

5. Al titolare od all'esercente l'esercizio pubblico od il circolo privato è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

6. L'Autorità competente, per motivate esigenze di interesse pubblico od in presenza di inquinamento acustico o di disturbo della quiete pubblica indotto dal pubblico esercizio o dai suoi avventori sia all'intero o al di fuori del medesimo o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti con il "Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Temporanee Rumorose" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 2.4.2009, e fatte salve le sanzioni previste da particolari disposizioni di legge, ha facoltà di ridurre l'orario scelto dall'esercente per un periodo anche indeterminato (e comunque non inferiore ad un anno).

Art. 33
(Attività rumorose)

1. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano di classificazione acustica comunale e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, come l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale:

- a) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre: dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
- b) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio: dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00;

2. Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

3. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri suinducati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dal P.R.G.

4. Si applicano, in ogni caso, le norme di cui ai seguenti Regolamenti, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2.4.2009:

- a) Regolamento comunale per la previsione di impatto acustico, la valutazione di clima acustico e i requisiti acustici passivi degli edifici;
- b) Regolamento comunale per le attività rumorose;
- c) Regolamento comunale per la disciplina delle attività temporanee rumorose.

Art. 34
(Dispositivi sonori di allarme)

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, deve essere tarato in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, giallo o arancio visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
- c) i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico della ditta in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. I veicoli, in caso di funzionamento del dispositivo d'allarme non corrispondente alle disposizioni del presente articolo verranno rimossi e depositati in idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

Art. 35

(Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere)

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori che arrechino inconvenienti, danno o molestia.

2. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel territorio comunale l'arresto prolungato dei veicoli a motore deve avvenire a motore spento. Si intende prolungato l'arresto eccedente i 120", che non sia giustificato da validi motivi. I veicoli fermi ad un passaggio a livello dovranno spegnere il motore.

Art. 36

(Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse)

1. I pozzi, le cisterne e le vasche devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,50 o di chiusure od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate con appositi barriere od altri sistemi a tutela della pubblica incolumità.

Art. 37

(Apertura di botole e chiusini)

1. E' vietato in aree pubbliche od aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione ed ispezione da parte dei proprietari degli stessi od altre persone preposte.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente devono essere eseguite con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 38

(Protezioni in caso di lavori)

1. In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di inconvenienti.

2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate od imbiancare facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 39

(Pitture e verniciature fresche)

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio, dipinti di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 40 (Accensioni di fuochi)

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel centro abitato compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. In occasione di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò.

3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, purché non siano appositamente attrezzate o autorizzate.

Art. 41 (Trattamenti antiparassitari)

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).

2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;

- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.
4. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
5. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. a), b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

Art. 42 (Depositi esterni)

1. Al fine di prevenire l'infestazione della *Aedes Albopictus* (zanzara tigre), presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è vietato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, salvo non siano idoneamente ricoperti con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi ristagno di acqua piovana.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Il Sindaco può in ogni momento adottare provvedimenti urgenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre, allo scopo di tutelare la salute pubblica.

Art. 43 (Mestieri girovaghi)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza segnalazione certificata di inizio attività presentata all'Autorità competente.

Art. 44 (Trasporto di oggetti)

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.
4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 45 (Rovinio di parti od accessori di fabbricati)

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo II del presente Regolamento per la nettezza ed il decoro del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 46

(Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e segg. l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 47

(Luminarie e cavi elettrici)

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. Le installazioni, di cui al comma precedente, debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica, per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati né attivati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dal termine della manifestazione.

Art. 48

(Uso e manomissione di segnali)

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 49

(Uso delle risorse idriche)

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

2. E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.

3. E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.

4. In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato dalle leggi e dai regolamenti specifici.

Art. 50

(Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori)

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con estrema cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 51

(Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti di circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima.

3. Per quanto riguarda i comizi elettorali si applica la disciplina di riferimento.

Art. 52

(Addobbi e festoni senza fini pubblicitari)

1. Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre un mese prima e un mese dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 53

(Maltrattamento e abbandono)

1. E' vietato a chiunque possieda un animale o lo detenga a qualsiasi titolo mettere in atto comportamenti lesivi, sottoporlo ad eccessivi sforzi e fatiche, abbandonarlo o mal custodirlo.

2. E' inoltre vietato:

- a) Addestrare animali per combattimenti;
 - b) L'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - c) L'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti ad incroci o razze di cui all'elenco dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e successive modifiche;
 - d) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - e) La sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, comma 2 e 3, della legge 14.12.2000, n. 376;
 - f) Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; tale divieto non si applica agli interventi chirurgici necessari per ragioni di medicina veterinaria;
 - g) Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche;
 - h) Ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17.7.2004);
 - i) utilizzare animali per la pratica dell'accontonaggio;
 - j) spellare o spennare animali vivi;
3. La soppressione degli animali d'affezione deve essere effettuata solamente mediante metodo eutanasico e praticata da medico veterinario nel rispetto della normativa vigente.

Art. 54

(Accudimento e condizioni igienico – sanitarie)

1. Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso e deve:

- a) averne cura e rispettarne i diritti e le norme dettate per la tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie individuali;
- b) deve mantenerlo in buone condizioni igienico sanitarie e, se ferito o malato, deve assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere.
- c) accudirlo ed alimentarlo secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell'animale stesso, con carattere di continuità;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni.

2. La presenza in una civile abitazione di un numero di cani o gatti superiore a quanto valutato dal servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S., con esclusione dei cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, concretizza l'ipotesi di canile, per cui è necessario il rilascio di autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S.

3. Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'Azienda U.L.S.S., al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

4. Nel centro storico e nelle zone destinate alla residenza, così come individuate dal vigente strumento urbanistico, è ammessa la detenzione di animali solamente allo scopo di compagnia e/o per uso domestico, con l'osservanza delle norme igienico sanitarie e di tutela della quiete pubblica necessarie. I relativi ricoveri e recinti devono essere posizionati ad una distanza di almeno cinque metri dal confine di proprietà, salvo diverso accordo con il proprietario del fondo vicino, risultante da scrittura privata.

Art. 55

(Caratteristiche degli spazi e condizioni di detenzione dei cani)

1. I cani detenuti in spazi delimitati, recintati necessitano di un'area idonea tenuto conto della razza e della taglia dell'animale e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.

2. I locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione naturale, ventilazione e temperatura adeguate.

3. I detentori devono garantire gli animali dalle intemperie con un ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale, ben coibentato ed impermeabilizzato, coperto almeno su tre lati, oltre il tetto impermeabilizzato, rialzato ed isolato dall'umidità del terreno.

4. Gli animali devono inoltre essere protetti da temperature e condizioni climatiche sfavorevoli, da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.

5. La custodia a catena o di analogo sistema di contenzione di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria; in ogni caso la catena dovrà avere le seguenti dimensioni:

a) catena fissa con una lunghezza non inferiore a metri 5 e fissata ad un'altezza da terra non superiore a mt. 1;

b) catena a cavo aereo di lunghezza non inferiore a metri 4 collegata ad altra catena di lunghezza minima di metri 5 ed alta da terra metri 1,5 a mezzo di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.

6. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

7. E' vietato l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani. L'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20.7.2004, n. 189.

8. Gli animali tenuti a catena dovranno comunque sempre poter raggiungere il proprio riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo.

9. E' vietato tenere permanentemente animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente od eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, quali cantine, garage o altri locali chiusi, balconi o box esterni in lamiera.

10. Chiunque posseda o detenga cani ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone.

Art. 56

(Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto)

1. Quando per motivate e temporanee esigenze sia indispensabile tenere animali in gabbia o in spazi angusti essi devono avere sufficiente libertà di movimento, acqua e cibo necessari, luce ed aria.

2. In caso di trasporto è vietata la detenzione di tutti i tipi di animali in condizioni che ne determinino inutile sofferenza. In particolare, per gli animali d'affezione sono vietati il trasporto e la detenzione in condizioni o con mezzi inadeguati o comunque tali da procurare loro danni fisici: gli spazi e i contenitori eventualmente utilizzati devono essere tali da consentire loro la posizione retta e di sdraiarsi e rigirarsi; devono, inoltre, essere garantite le necessarie condizioni igieniche ed alimentari.

3. E' assolutamente vietato trasportare degli animali segregati nei bagagliai chiusi dei mezzi di trasporto.

4. E' altresì vietato lasciare gli stessi chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto per più di 2 ore consecutive e sempre, comunque, quando manchino le condizioni di vivibilità dell'animale. In ogni caso è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa, la sosta non deve essere a diretta esposizione del sole.

Art. 57

(Anagrafe canina)

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro identificazione ed iscrizione all'anagrafe canina, secondo le modalità, i termini e le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6.8.2008 (G.U. 20.8.2008).

Art. 58
(Censimento locale dei cani pericolosi)

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato all'Ordinanza 3.3.2009 del Ministero della Salute (G.U. n. 68 del 23.3.2009) o successivi provvedimenti, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica. Tale elenco verrà trasmesso periodicamente aggiornato al Comando di Polizia locale.

3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale stabilisce:

- a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
- c) l'obbligo per i proprietari dei cani di cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 56, comma 2 lett. c) e di cui al comma 1 del presente articolo ai soggetti indicati nell'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006.

Art. 59
(Cattura dei cani e di altri animali)

1. La cattura di cani vaganti nel territorio comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S.

2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 60
(Aree accessibili ai cani)

1. Nell'ambito di giardini, aree verdi, parchi possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati di apposite attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.

2. E' vietato l'accesso ai cani ed a altri animali nei pubblici uffici, nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari. La possibilità di consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.

3. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree attrezzate per i giochi dei bambini e nelle aree di pertinenza di impianti sportivi, opportunamente segnalate.

Art. 61
(Guinzaglio e museruola)

1. I proprietari e i detentori di cani, ai sensi dell'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri centottanta, ai cani quando si trovano in luoghi pubblici o aperti al pubblico e devono essere condotti da persone in grado di controllarli.
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Per i cani, appartenenti alla razza di cui all'elenco allegato all'ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della salute, è obbligatorio l'uso della museruola, oltre che del guinzaglio.

3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- c) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- d) i cani da pastore solo quando accompagnino il gregge;
- e) i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.
- f) i cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida, con riferimento agli obblighi di cui al comma 1.

Art. 62 **(Disturbo della quiete pubblica)**

1. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano aggredire, arrecare danno od incutere timore o spavento a chi transiti sulla pubblica via. I cancelli o le reti di recinzione sulla pubblica via e tra proprietà private dovranno essere di altezza adeguata al fine di non permettere all'animale di fuoriuscire neanche con il muso e le maglie dei medesimi devono essere ristrette in modo tale che il cane non possa far passare il muso.

2. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

3. I detentori di cani devono impedire che nelle ore notturne e di riposo, così come stabilite all'art. 32, i cani arrechino disturbo alla quiete pubblica.

4. Il detentore **potrà essere obbligato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.**

Art. 63 **(Paletta e sacchetto)**

1. I proprietari o detentori di cani od altri animali devono immediatamente raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei cassonetti.

2. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.

Art. 64 **(Tutela delle colonie feline)**

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli od allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi che sia o meno accudita da parte dei cittadini.

2. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti potranno essere effettuati solo previa autorizzazione del Sindaco, sentito ed in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

3. Il censimento delle colonie feline (e successiva tabellazione delle stesse), la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite sono di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S.

4. Previo accordo con i Servizi Veterinari dell'U.L.S.S., gli enti, le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie feline che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra l'Autorità sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.

6. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari.

7. Il Comune riconosce e tutela l'opera di accudimento del personale delle associazioni protezionistiche e dei privati di cui al comma 4°, che devono agire nel rispetto delle condizioni igienico- sanitarie, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

8. E' vietato a personale non autorizzato mettere "avanzi" di cibo nel suolo pubblico per sfamare i gatti in libertà.

Art. 65 (Altri divieti)

1. E fatto divieto di :

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
 - d) aizzare cani contro persone od altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.
 - e) I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
 - f) E' fatto divieto di far accedere, con animali, nei luoghi dedicati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, negli uffici pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado. Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e di sicurezza, sono esclusi da tali divieti i cani - guida che accompagnano i ciechi.
 - g) E' vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "è vietato introdurre animali". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
 - h) di tenere costantemente animali in cantine, garage o box esterni in lamiera;
 - i) di detenere animali in condizioni di eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Art. 66 (Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona)

1. E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 67 (Avvelenamenti e trappole)

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità, precauzioni e sostanze tali da non nuocere in alcun modo al altre specie animali.

3. I medici veterinari, pubblici e privati, che abbiano il sospetto clinico e/o conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio dell'Azienda ULSS competente, che provvederà a comunicarli al Sindaco. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio del Comune.

Art. 68 (Esposizione e commercializzazione di animali)

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche. Il Servizio veterinario può disporre per taluni animali i tempi e le modalità di esposizione al pubblico degli stessi.

2. In ogni caso deve essere assicurato:

- a. il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b. un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - c. la somministrazione di acqua pulita e cibo in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale in caso di esercizi commerciali;
3. Sono vietati:
- a. la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
 - b. l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina dovrà essere munita di tende e, comunque, idonea a creare un'ombra artificiale;
 - c. l'esposizione di animali che non siano in buone condizioni di salute; questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.
4. Le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine;
5. Su tutto il territorio comunale, l'allestimento di qualsiasi mostra itinerante, quali fiere ed esposizioni, nonché circhi con presenza di animali, è soggetto:
- a. Al rilascio da parte del competente Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. del nulla osta previsto dal D.G.R. n. 1707 del 18.6.2004 "linee Guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti".
 - b. Alla vigilanza da parte del competente Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. di concerto con gli organi previsti dalla D.G.R. n. 3882 del 31.12.2001 "Linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".
6. Le strutture circensi sono inoltre soggette a rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente, Servizio conservazione della natura – Autorità scientifica CITES – ai sensi dell'articolo 4 della legge 150/92 e successive integrazioni, oltre che ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia della specie in estinzione e della pubblica sicurezza.

Art. 69 (Detenzione di equini)

1. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, e comunque consoni alla razza e all'uso dell'equino.
3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi od a pesi eccessivi e/o incompatibili e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Art. 70 (Voliere)

1. Lo spazio di ogni gabbia/ voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
2. E' vietato il sovraffollamento di uccelli in una stessa gabbia/voliere ed il raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche ecc.
3. Le gabbie/voliere devono:
 - a) essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontane da fonti di calore;

b) contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

c) contenere un numero sufficiente di posatoi adeguati alle specie ivi detenute e devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

4. Deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

Art. 71 (Custodia pesci)

1. E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre a tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti.

2. E' vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici nel caso non siano provvisti di arredo atto a fornire un luogo di rifugio.

Art. 72 (Colombi e cigni)

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno, di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi e ai cigni che stazionano nel territorio comunale. E' altresì vietato l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali (ad esempio mercati). Sono esclusi dal presente provvedimento tutti gli allevatori di colombi domestici e viaggiatori, regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali. Potranno, inoltre, essere individuate aree di alimentazione stabilite e/o concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.

2. Nel territorio comunale i proprietari di immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possono offrire rifugio e, quindi, essere utilizzati dal colombo di città "Colomba livia forma domestica" per dormire o nidificare.

TITOLO 6: VARIE

Art. 73 (Erboristerie)

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6.1.1931, n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2. Ai sensi del R.D. 27.7.1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

Art. 74 (Phone Center)

1. I centri di produzione di servizi in cui sono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche o centri di telefonia, meglio noti come phone-center, internet-point, e servizi trasmissione fax, in qualunque parte del territorio comunale ubicati, se svolti in via esclusiva e non associati ad altre attività di tipo commerciale o di pubblico esercizio, sono tenuti a rispettare il seguente orario di attività: apertura non prima delle ore 7,00 - chiusura non oltre le ore 22,00

2. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di attività non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. Chiusura di una mezza giornata settimanale a scelta dell'esercente.

4. L'orario di attività deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.

5. I centri di produzione di servizi di cui sopra, se associati ad altre attività di tipo commerciale o di pubblico esercizio, sono tenuti a rispettare l'orario dell'attività cui sono associati.

6. I centri di produzione di servizi di cui sopra, se associati ad altre attività di tipo commerciale o artigianale non disciplinate dal punto di vista degli orari di apertura e chiusura, sono tenuti a rispettare il seguente orario di attività: apertura non prima delle ore 7,00 - chiusura non oltre le ore 22,00

7. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di attività non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

8. Chiusura di una mezza giornata settimanale a scelta dell'esercente.

9. L'orario di attività deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.

Art. 75 (Targhetta dell'amministratore di condominio)

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Art. 76 (Ingresso abusivo in strutture comunali)

1. Fatte salve le disposizioni penali, è vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.

Art. 77 (Contrassegni del Comune)

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

TITOLO 7: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78 (Sanzioni amministrative)

1. Qualora la violazione non sia prevista in leggi e/o regolamenti specifici in materia per cui debba applicarsi la norma speciale, i limiti editali delle sanzioni amministrative, vengono determinati secondo lo schema di seguito indicato, con possibilità per i trasgressori di effettuare il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della trasgressione, a norma dell'art. 16 della legge n. 24.11.1981, n. 689, della sanzione amministrativa, pari ad un terzo del massimo od al doppio del minimo, se più favorevole.

2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria anche una sanzione amministrativa accessoria (obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, sequestro, rimozione delle opere ecc.) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso; le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 79 (Rideterminazione e aggiornamento degli importi delle sanzioni)

1. La Giunta Comunale provvede alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti nelle ordinanze e nei regolamenti comunali.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta provvede all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni, in concomitanza e sulla base delle medesime modalità previste per l'adeguamento delle sanzioni connesse a violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada.

VIOLAZIONE	ARTICOLO	LIMITI EDITALI €
Obblighi e divieti per i titolari di autorizzazione o concessione	4	25,00 - 150,00
Ostensibilità dei titoli	5	25,00 - 75,00
Libera fruibilità degli spazi	6	25,00 - 75,00
Imbrattamento danneggiamento del suolo, degli edifici scarico ed abbandono di rifiuti	7	100,00 - 500,00
Atti vietati sul suolo pubblico o aperto al pubblico	8 c. 1 lett. a, b, , e, f, h, j, k, n, o p, q, r.	25,00 - 75,00
	8 c. 1 lett., c, d, g, i, , l, m, , s, t.	50,00 - 250,00
Sovraffollamento ad uso abitativo	9	100,00 - 500,00
Occupazione di altri locali	10	100,00 - 500,00
Pulizia aree date in concessione, di anditi e vetrine dei negozi ed esercizi	11	50,00 - 250,00
Manutenzione degli edifici e delle aree	12	75,00 - 500,00
Scarico residui di costruzioni e riparazioni, pulizia luoghi	13	50,00 - 250,00
Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	14	50,00 - 250,00
Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti, concimazione di terreni	15	155,00 - 1.549,00 (L.R. 33/85)
Divieto di getto di opuscoli o foglietti	16	100,00 - 500,00

Sgombero neve e ghiaccio	17	50,00 – 250,00
Rami e siepi	18	50,00 – 250,00
Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea	19	50,00 – 250,00
Terreni confinanti col suolo pubblico	20	75,00 - 500,00
Pulizia fossati	21	75,00 - 500,00
Esercizio di giochi di abilità	22	100,00 – 500,00
Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni	23	25,00 – 150,00
Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	24	50,00 – 250,00
Trasporto di materiali di facile dispersione	25	50,00 – 250,00
Divieto di campeggio libero	26	100,00 – 500,00
Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici	27	25,00 – 150,00
Quiete pubblica e privata disposizioni generali	28	50,00 – 250,00
Segnalazioni sonore, sirene	29	50,00 – 250,00
Sorgenti sonore – abitazioni private	30	50,00 – 250,00
Apparecchi di riproduzione sonora – Esercizi pubblici e circoli privati	31	75,00 - 500,00
Trattenimenti musicali e simili – Esercizi pubblici e circoli privati	32	100,00 – 500,00
Esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi	33	103,00 – 517,00 (art. 8 L.R. 21/99)
Dispositivi sonori di allarme	34	100,00 – 500,00
Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere	35	50,00 – 250,00
Protezione di pozzi cisterne scavi cave e fossi	36	100,00 – 500,00
Apertura di botole e chiusini	37	75,00 - 500,00
Protezioni in caso di lavori	38	75,00 - 500,00
Pittura e verniciature fresche	39	25,00 – 150,00
Accensione di fuochi	40	25,00 – 150,00
Trattamenti antiparassitari	41	25,00 – 150,00
Depositi esterni	42	25,00 – 150,00
Mestieri girovaghi	43	25,00 – 150,00
Trasporto di oggetti	44	25,00 – 150,00
Rovinio di parti od accessori di fabbricati	45	75,00 - 500,00
Installazione tralicci, gru, altri impianti sollevamento	46	75,00 - 500,00
Luminarie e cavi elettrici	47	75,00 - 500,00
Uso e manomissione di segnali	48	50,00 – 250,00
Uso delle risorse idriche potabili	49	25,00 – 150,00
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	50	50,00 – 250,00
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	51	50,00 – 250,00
Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	52	25,00 – 150,00
Maltrattamento ed abbandono di animali	53	155,00 - 516,00 (art. 5 L. 203/91)
Accudimento e condizioni igienico sanitarie	54	50,00 – 250,00
Caratteristiche spazi e condizioni di detenzioni dei cani	55	50,00 – 250,00
Condizioni temporanee di detenzione e trasporto	56	25,00 – 150,00
Anagrafe canina	57	77,00 (art. 20 L.R. 60/93)
Censimento locale dei cani pericolosi	58	75,00 – 500,00
Cattura dei cani e di altri animali	59	25,00 – 150,00
Aree accessibili ai cani	60	25,00 – 150,00
Guinzaglio e museruola	61	50,00 – 250,00

Disturbo della quiete pubblica	62	75,00 - 500,00
Paletta e sacchetto	63	25,00 – 150,00
Tutela delle colonie feline	64	25,00 – 150,00
Altri divieti	65, c. 1 lett. a, b, e, f, g., c. 2	25,00 – 150,00
	65, c. 1 lett. c, d, h, i,	50,00 – 250,00
Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	66	50,00 – 250,00
Avvelenamenti e trappole	67	50,00 – 250,00
Esposizione e commercializzazione di animali	68	25,00 – 150,00
Detenzione di equini	69	25,00 – 150,00
Voliere	70	25,00 – 150,00
Custodia di pesci	71	25,00 – 150,00
Colombi e cigni	72	25,00 – 150,00
Erboristerie	73	75,00 - 500,00
Phone Center	74	75,00 - 500,00
Targhetta dell'amministratore di condominio	75	25,00 – 150,00
Ingresso abusivo in strutture comunali	76	50,00 – 250,00
Contrassegni del Comune	77	50,00 – 250,00

Art. 80
(Abrogazioni di norme)

1. Il presente Regolamento Comunale abroga:

- a) il regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera consiliare n. 33 del 6.7.1963 e successive modifiche;
- b) il regolamento comunale per la protezione, tutela e allevamento di animali da compagnia, domestici e selvatici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 12.6.2002;
- c) ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile.

Art. 81
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 82
(Norma finale)

1. Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.